



Ancona, - 3 MAG 2019

*Ministero per i beni
e le attività culturali*
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Lettera inviata solo tramite PEC/PEO,
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005
e dell' art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

Al **Comune di Acquasanta Terme**
Ufficio Tecnico – Servizio Paesaggistico
Responsabile del Procedimento Arch. Domenico Caucci
P.zza XX Settembre n. 12 (sede temporanea Parco Rio)
63095 Acquasanta Terme AP
PEC: comune.acquasantaterme@anutel.it

e, p.c.:

Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiBAC per le Marche
PEO: sr-mar.corepaci@beniculturali.it

Prot. N.	<u>9317</u>	Allegati	_____	Risposta al foglio del	<u>24/09/2018</u>	N.	<u>16531</u>
Class.	<u>34.19.10</u>	Fasc.	<u>3.1</u>	Prot. Sabap del	<u>27/09/2018</u>	N.	<u>18694</u>

OGGETTO: ACQUASANTA TERME (AP) – Frazione Venamartello n. 2.
Accertamento di compatibilità paesaggistica per opere eseguite in assenza di Autorizzazione Paesaggistica.
Catastalmente distinto al N.C.E.U. al Foglio 34, Particella 423.
Vs. Rif.: Prot. arrivo pratica n. 4176 del 15/03/2018
Accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.
Tutela ex art. 136, per effetto del D.M. 31/07/1985 Galassino - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Valle del Tronto e del Fluvione, ricadente anche nel Comune di Acquasanta Terme (AP).
Trasmissione parere.
Richiedente: **Ferranti Luciano**
Responsabile del procedimento (ex Legge 241/1990, artt. 5 e 6): **Arch. Domenico Cardamone**

In riscontro alla richiesta pervenuta il 24/09/2018 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 27/09/2018 al n. 18694, con la quale codesta Amministrazione ha trasmesso la documentazione relativa all'intervento in oggetto, data per verificata dall'Amministrazione Comunale la legittimità della preesistenza;
Visto il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 e ss.mm.ii.; **Visto** il D.M. 23 gennaio 2016, n. 44;
Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito denominato Codice;
Preso atto che le opere in questione rientrano nella fattispecie di cui all'art. 181, co. 1-ter e all'art. 167, co. 4 del Codice;
Esaminata la documentazione progettuale pervenuta;
Preso atto che le opere realizzate in difformità si sostanziano sinteticamente in: *realizzazione di due tettoie sui lati sud ed est, modifica di alcune aperture, rimozione dal prospetto est di canna fumaria ed installazione di canna fumaria sulla facciata ovest, tinteggiatura delle pareti;*
Considerato che l'area, su cui insiste l'opera prevista, è caratterizzata da *centro storico in ambito di crinale* ed è tutelata paesaggisticamente ai sensi del Codice;
Considerato il vincolo di tutela paesaggistica, che insiste sull'area in oggetto ex art. 136 del Codice, iuxta D.M. 31/07/1985 Galassino - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio della Valle del Tronto e del Fluvione, ricadente anche nel Comune di Acquasanta Terme (AP), che nel suo enunciato contiene le seguenti motivazioni a sostegno della tutela: "Una più ampia zona comprendente il territorio della Valle del Tronto e del Fluvione, ricadente anche nel Comune di Acquasanta Terme (AP), riveste notevole interesse, perché tale zona è caratterizzata dalla percezione costante dei contermini Monti Sibillini e dei Monti Macera della Morte (...) e presenta una notevole antropizzazione dei versanti. Gli insediamenti diffusi su quest'area collinare rappresentano unità inscindibili del contesto territoriale, in quanto, per la conformazione del territorio, l'uomo ha generato gli insediamenti e questi, a loro volta, hanno condotto alla ridefinizione dello spazio in un reciproco rapporto visuale.";
Considerato che il Funzionario Responsabile di codesta Amministrazione ha verificato la sussistenza delle condizioni per l'accertamento della compatibilità paesaggistica, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'art. 167 del Codice e la conformità dei lavori a quanto previsto e assentito dal vigente Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.P.A.R.);
Verificato che le opere di cui sopra non hanno sostanzialmente apportato variazioni evidenti all'apprezzamento dello stesso rispetto al contesto, non arrecando dunque particolari modificazioni allo stato dei luoghi e quindi non alterando i caratteri propri del paesaggio soggetto a tutela;



*Ministero per i beni
e le attività culturali*
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE

Tutto ciò richiamato e premesso, per quanto di propria stretta competenza ai sensi di quanto previsto dall'art. 167, comma 5 del Codice,

IL SOPRINTENDENTE ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE all'accertamento della **compatibilità paesaggistica**.

Prima di un eventuale rilascio della compatibilità paesaggistica, codesto Ente vorrà, nell'esercizio delle proprie competenze, verificare che i lavori eseguiti rispondano effettivamente a quanto dichiarato negli elaborati trasmessi, nonché successivamente applicare le sanzioni previste dalla legge per il caso in questione. Si trattiene, per gli atti d'Ufficio, la documentazione pervenuta tramite P.E.C..

IL SOPRINTENDENTE

Dott.ssa Marta Mazza

Arch. D. Cardamone/lc
08/04/2019